Num. 309

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1864

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L. 40	21	11
» Provincie del Regno	» 48	25	13
» Svizzera	» 56	30	16
» Roma (*franco ai confini*)	» 50	26	14

TORINO, Venerdì 30 Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	» 58	30	16
Inghilterra e Belgio	» 120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Min. m. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
29 Dicembre	732,46	742,80	43,30	+ 4.4	+ 9,9	+13 0	+ 3,6	+ 7.4	+ 8,0	+ 2,4	E.N.E.	E.N.E.	E.N.E.	Nuv. rotte	Nuv. rotte	Sereno

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Compresi

I RENDICONTI DEL PARLAMENTO.

	Trimestre	Semestre	Annata
Per Torino	L. 11	L. 21	L. 40
Per tutta l'Italia	» 13	» 25	» 48
Per Svizzera	» 16	» 30	» 56
Per Francia ed Austria (coi Rendiconti)	» 26	» 46	» 80
Per Francia ed Austria (senza Rendiconti)	» 16	» 30	» 58
Inghilterra, Belgio e Spagna (coi Rendiconti)	» 36	» 70	» 120
Roma (franco ai confini)	» 14	» 26	» 50

Le associazioni possono aver principio col 1° e 16 di ogni mese e si ricevono:

In Torino presso la Tipografia G. Favale e Comp.°

In tutto il resto dello Stato presso gli Uffizi Postali o col mezzo di *Vaglia* che si possono avere presso i detti Uffizi Postali. — Tali Vaglia non fa d'uopo *assicurarli*. — La Tipografia non ne spedisce la ricevuta perchè basta per sicurezza del mittente lo scontrino dell' Ufficio Postale.

Le associazioni si ricevono pure:

In MILANO — presso Brigola e presso l'Agenzia Giornalistica, via S. Paolo, 8.
In PARMA — Grazioli ed Adorni.
In REGGIO (*Emilia*) — Giuseppe Barbieri.
In BOLOGNA — Marsigli e Rocchi.
In FIRENZE — Vieusseux, e l'Ufficio della *Nazione*.
In PISA — Giuseppe Federighi e l'Ufficio postale.
In LIVORNO — Meucci Francesco.
In ANCONA — Cherubini e Munster.
In NAPOLI — Deangelis Enrico e Gabinetto della Stamperia Nazionale.
In PALERMO — Pedone Lauriel.

Dovendosi regolare la tiratura dei Rendiconti, coloro che intendono associarsi sono invitati a fare prontamente le loro dimande AFFINE D'EVITARE OGNI RITARDO di spedizione e le lacune nella serie dei fogli.

Si avverte che a cominciare dal 1° gennaio p. v. l'affrancamento delle lettere costerà cent. 20 *e non più* 15 *come presentemente.*

PARTE UFFICIALE

TORINO, 29 DICEMBRE 1864

Relazione a S. M. fatta in udienza del 7 dicembre 1864.

Sire,

Ho l'onore di sottoporre alla sanzione di V. M. un nuovo Elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal militare servizio da sostituirsi a quello che va annesso al Regolamento pubblicato per l'esecuzione della Legge organica sul reclutamento dell'Esercito.

Gli utili e preziosi ammaestramenti dell'esperienza sono quelli che mi sospinsero nel proposito di addivenire alle innovazioni che ora mi onoro di sottoporre all'approvazione della M. V.

Invero mentre da una parte, per le norme finora vigenti, scarseggiavano al tempo della leva le riforme dei coscritti per malattie di petto le quali poi erano causa di notevole mortalità e di numerose riforme tra i militari con egual danno delle famiglie e dell'Esercito, sovrabbondavano d'altra parte le riforme per talune infermità od imperfezioni (miopia, varici, cirsoceli e varicoceli, dita a martello e simili) le quali, quando siano entro certi limiti circoscritte e s'incontrino in individui robusti e bene costituiti, non possono essere d'ostacolo a sopportare le fatiche ed i disagi propri della vita militare.

L'apporre un qualche rimedio a così gravi inconvenienti era un bisogno vivamente sentito. Epperò mi son fatto premura di promuovere dal Consiglio Superiore Militare di Sanità lo studio e la disamina di quelle modificazioni che porgessero una più giusta misura nell'accertamento dell'attitudine al militare servizio.

Di queste modificazioni la più rilevante è quella introdotta nelle avvertenze inserte negli articoli 68 e 104 per mezzo della quale la misura del perimetro del petto quale uno dei criteri dell'inabilità al militare servizio per gracile costituzione, venne portata dai 76 agli 80 centimetri, e ciò perchè l'esperienza ha comprovato come i giovani i quali offrano segni generali e locali di predisposizione alle affezioni lente degli organi del petto riescano ordinariamente inetti alla vita militare sebbene abbiano un perimetro del petto di poco superiore ai 76 centimetri, mentre, tranne il caso di già esistenti lesioni organiche ben accertate, raro è che i medesimi manchino di tale attitudine quando il perimetro del loro torace misura gli 80 centimetri.

Un'altra rilevante modificazione s'aggira sugli articoli 9, 16 e 58 e consiste nell'aver eliminato dagli esperimenti a farsi sugli inscritti posti in osservazione negli spedali militari qualunque mezzo di prova, che quantunque dettato nell'unico scopo di scoprire maliziose simulazioni potesse tuttavia aver apparenza di troppo duro trattamento.

Gli articoli 3, 16, 33, 37, 40, 60, 61, 66, 73, 76, 80, 81, 91, 92, 93, 98 e 101, come pure talune delle avvertenze che fanno seguito agli articoli stessi, furono lievemente modificati nell'intento di meglio precisare la natura delle imperfezioni e delle malattie non che il grado di lesione funzionale cui le medesime debbono andar congiunte perchè possano costituire un vero titolo di riforma dal militare servizio.

Le modificazioni introdotte nel testo e nelle avvertenze dell'articolo 38, ebbero per iscopo di meglio definire il vario grado di lesione della facoltà visiva dipendente dalle alterazioni organiche cui accenna l'articolo stesso; e quelle arrecate nel successivo articolo 39 mirano a meglio determinare il grado della miopia, non che la simulazione della medesima.

Finalmente l'articolo 97 fu emendato nell'intento di mettere in evidenza quando l'accavallamento delle dita dei piedi e le così dette dita a martello (causa di molte controversie dinnanzi ai Consigli di Leva ed a quelli d'Amministrazione dei Corpi) costituiscano effettivamente il caso di riforma.

Ove tali modificazioni siano per incontrare il gradimento della M. V. che è così grandemente sollecita di tutto ciò che conferisce al bene dell'Esercito, io oso pregarla d'apporre l'Augusta Sua Firma al seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 4 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'Esercito;

Visto il Nostro Decreto 31 marzo 1855 con cui fu approvato il regolamento per l'esecuzione della legge predetta;

Visto il § 375 del detto regolamento;

Ritenuto avere l'esperienza dimostrato la necessità d'introdurre talune modificazioni nell'Elenco delle malattie ed imperfezioni che esimono dal militare servizio;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Elenco delle infermità ed imperfezioni esimenti dal militare servizio annesso al regolamento pel reclutamento, cessa d'essere in vigore, e vi sarà invece sostituito, per essere d'ora in poi esclusivamente osservato, quello visto d'ordine Nostro in data di questo giorno dallo stesso Nostro Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 7 dicembre 1864.

VITTORIO EMANUELE.

A. PETITTI.

Il N. 2051 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.*

ELENCO A.

Delle malattie e deformità che danno luogo alla riforma nel primo esame degli inscritti.

Art. 1. La mancanza d'uno o d'ambedue gli occhi.

Art. 2. La mancanza d'una o d'ambedue le orecchie.

Art. 3 La mancanza totale del naso.

Art. 4. I gozzi antichi e voluminosi a segno da rendere la persona mostruosa.

Art. 5. Le gobbe voluminose con gravi sconciature della persona e notoriamente antiche.

Art. 6. La perdita totale del membro virile (pene).

Art. 7. La mancanza d'una mano o d'un piede (mutilazione).

Art. 8. La mancanza totale del dito pollice d'una mano, o dell'indice della mano destra, o di due dita tra le due mani; la mancanza totale del dito grosso di un piede o di due dita d'uno stesso piede, o d'un dito per ciaschedun piede.

ELENCO B.

Delle imperfezioni fisiche e delle infermità che danno luogo alla riforma avanti i Consigli di Leva.

CLASSE PRIMA.

VIZI DI CONFORMAZIONE ED AFFEZIONI MORBOSE CONSIDERATE PER REGIONI.

SEZIONE PRIMA.

Malattie del capo.

CAPO PRIMO.

Malattie del cranio.

Art. 1. Immobilità permanente del capo.

Art. 2. Il volume mostruoso del capo e le cicatrici estese deformi o tali per la loro sede da rendere incomodo e dannoso il porto del kepy o dell'elmo.

Art. 3. La perdita totale dei capelli (alopecia) o della massima parte dei medesimi senza speranza di riproduzione.

Art. 4. La tigna bene caratterizzata, qualunque ne sia la forma.

Art. 5. I tumori di natura apparentemente benigna, se voluminosi ed incomodi per la loro sede, come i tumori cistici, periostali, od ossei; i tumori d'indole rea o capaci di rea degenerazione, tuttochè piccoli, quali i tumori erettili, fungosi, scirrosi, fibroplastici, ecc., ecc.

Art. 6. Le ulceri di rea natura, ovvero le croniche mantenute da non dubbio vizio costituzionale o complicate da carie o da necrosi.

Art. 7. Le lesioni del cranio con ragguardevole depressione degli ossi, atte a cagionare vertigini, stordimenti, cefalalgia, la perdita accidentale o la mancanza congenita d'una porzione degli ossi del cranio a tutta spessezza.

§ 1. — *Malattie dell'asse cerebro-spinale.*

Art. 8. Il cretinismo, il semicretinismo, l'idiotismo e l'alienazione mentale.

Art. 9. Il mal caduco (epilessia), il sonnambulismo grave e la catalessia ben accertata.

Art. 10. La corea di S. Vito e le varie specie di convulsioni toniche e cloniche abituali; il tremolo antico e ben accertato di tutto il corpo o d'un membro.

Art. 11. La paralisia generale e parziale ben verificata.

Art. 12. La nostalgia diuturna con evidente e progressivo dimagramento, e tale da potere, persistendo, compromettere la vita.

§ 2. — *Malattie degli organi dell'udito.*

Art. 13. La deformità per mancanza d'una gran parte del padiglione d'ambedue le orecchie; le lesioni organiche di rea natura, o quelle che sono cagione di vistosa deformità anche ad un solo padiglione.

Art. 14. Lo scolo fetido e cronico bene accertato di una o d'ambedue le orecchie (otorrea).

Art. 15. I polipi, le vegetazioni di varia natura ed i vizi organici del condotto uditivo, compresi la sua chiusura ed anche il suo restringimento con notevole lesione dell'udito.

Art. 16. La sordità compiuta od anche incompiuta, se è rimarchevole, antica e da autentiche prove accertata.

CAPO SECONDO.

Malattie della faccia.

Art. 17. Le macchie larghe, livide, pelose e schifose della faccia; le cicatrici spesse, estese ed irregolari con ragguardevole perdita di sostanza, capaci di produrre una notevole deformità.

Art. 18. Le dermatosi eczematose ed erpetiche della faccia ribelli, estese, ulcerate e con secrezione abituale di materia purulenta.

Art. 19. I tumori erettili della faccia voluminosi, progressivi o degenerati.

Art. 20. I lipomi, gli steatomi, gli ateromi e varii altri tumori della faccia degenerati, o molto voluminosi da cagionare una ragguardevole deformità.

Art. 21. Le ulcere croniche della faccia mantenute da vizio costituzionale, complicate da carie o necrosi degli ossi, non che le cancerose, fungose e depascenti.

Art. 22. Le raccolte purulente, recidive dell'antro d'Igmoro.

Art. 23. Il fungo del seno mascellare, l'osteosarcoma delle sue pareti, come pure quello di qualunque altro osso della faccia.

Art. 24. La neuralgia facciale (prosopalgia, *tic douloureux*) bene riconosciuta, grave, spesso ricorrente e ribelle a tutti i presidii curativi.

Art. 25. La paralisia incurabile dei muscoli della faccia (vedi art. 11).

§ 1. — *Malattie degli occhi.*

Art. 26. La mancanza totale ed irremediabile delle ciglia o delle sopracciglia.

Art. 27. L'immobilità delle palpebre per paralisia o per effetto d'alterazioni organiche inamovibili.

Art. 28. Il rovesciamento all'infuori delle palpebre (ettropio), il rovesciamento all'indentro delle medesime (entropio), la viziosa direzione delle ciglia verso l'occhio (trichiasi).

Art. 29. L'aderenza delle palpebre fra loro (anchiloblefaro), o d'una o d'entrambe le palpebre coll'occhio (simblefaro). La divisione estesa d'una delle palpebre (coloboma).

Art. 30. L'encantide.

Art. 31. I tumori scirrosi e le degenerazioni cancerose delle palpebre; i tumori cistici, non già ghiandolosi, ma cellulari molto sviluppati nella spessezza delle medesime o nell'interno dell'orbita

Art. 32. La continua e diuturna lagrimazione (epifora) da causa inamovibile.

Art. 33. Il tumore e la fistola lagrimale, le malattie croniche e gravi della ghiandola lagrimale.

Art. 34. Lo strabismo molto vistoso ad uno o ad ambidue gli occhi con notevole diminusione o disturbo della vista.

Art. 35. L'esottalmia o lo sporgimento innaturale dell'occhio al di fuori dell'orbita.

Art. 36. La perdita totale della vista d'uno o d'ambedue gli occhi per alterazioni organiche inamovibili.

Art. 37 Le ottalmie e le congiuntiviti croniche, specialmente se accompagnate da ostinato flusso palpebrale.

Art. 38. Tutte le alterazioni organiche anche d'un solo occhio, d'incerta o lunga cura, ledenti sensibilmente la vista.

Art. 39. La vista corta (miopismo), la vista lunga (presbitismo) bene avverata.

Art. 40. L'amaurosi, la nittalopia (specialmente se da albinismo), e l'emeralopia permanenti e ben comprovate.

Art. 41. Il moto convulsivo, abituale, e continuo delle palpebre (blefarospasmo) e degli occhi (ottalmospasmo) insanabile, ben comprovato e tale da sturbare gravemente la facoltà visiva.

§ 2. — *Malattie del naso.*

Art. 42. Le difformità del naso, capaci di produrre disfigurazione, d'alterare ragguardevolmente la voce e d'incomodare la respirazione.

Art. 43. La mancanza di considerevole porzione del naso.

Art. 44. L'erpete fagedenico del naso (lupo) e la gotta rosacea con grande tumidezza bozzuta del medesimo.

Art. 45. Il fetore insopportabile delle nari per ischiacciamento degli ossi nasali, per ozena o per una qualunque malattia cronica d'altra natura.

Art. 46. I polipi nasali.

§ 3. — *Malattie della bocca.*

Art. 47. La mancanza totale o d'una notevole porzione d'uno o d'ambi i labbri.

Art. 48. Il labbro leporino compiuto in tutte le sue varietà.

Art. 49. La paralisia dei labbri.

Art. 50. L'eruzione pustolosa dei labbri e del mento (mentagra), e l'erpete fagedenico delle stesse parti, ribelle od insanabile.

Art. 51. Le ulcere e le escrescenze maligne e cancerose dei labbri; i tumori erettili progressivi o degenerati occupanti tutta la spessezza di un labbro, od estesi a buon tratto della sua superficie; la gonfiezza incurabile, inducente vistosa deformità di uno o di ambi i labbri.

Art. 52. La mancanza o la carie estesa e profonda della maggior parte dei denti, o dei denti incisivi di ambe le mascelle, o degli incisivi e canini d'una sola mascella.

Art. 53. Le viziature congenite od accidentali del palato osseo o molle con perdita di sostanza e con alterazione delle funzioni in queste parti.

Art. 54. La mancanza d'una notevole porzione della mandibola inferiore o degli ossi mascellari superiori; i loro vizi organici incurabili o di difficile ed incerta cura, e gli altri cangiamenti materiali ledenti il loro uso.

Art. 55. L'artrocace dell'articolazione temporo mascellare o l'anchilosi compiuta della medesima.

Art. 56. La scirrosità d'una o d'ambe le tonsille o del velo pendolo, e pur essa l'ipertrofia permanente, cospicua e tale che per il loro volume le tonsille, avvicinandosi tra loro, siano di grave ostacolo alla deglutizione ed alla respirazione.

Art. 57. La paralisia della lingua e le sue degenerazioni di maligna indole; la perdita d'una rilevante porzione della medesima; la sua ipertrofia, l'atrofia e le aderenze innaturali con notevole disturbo delle sue funzioni.

Art. 58. La sordomutolezza, l'afonia, la parafonia e la balbuzie al grado di compromettere la sicurezza d'un posto militare.

Art. 59. L'ingrossamento cronico delle maggiori ghiandole salivali, la fistola salivale esterna, la ranula (idroglosso).

Art. 60. Il ptialismo abbondante, cronico ed insanabile.

Art. 61. L'alito fetente da causa irremediabile.

Art. 62. La permanente difficoltà d'inghiottire (disfagia).

SEZIONE SECONDA.

Malattie del tronco.

CAPO PRIMO.

Malattie del collo.

Art. 63. Il collo torto permanente con vistosa deformità (torticollo).

Art. 64. Il collo voluminoso per ipertrofia con indurimento permanente del tessuto cellulare di questa regione a segno da costituire manifesta e pronunciata deformità; oppure quando detta ipertrofia è tale per se stessa da compromettere le funzioni della respirazione e della circolazione del sangue.

Art. 65. I gozzi che per riguardo alla loro antichità, o volume, o natura, o sede, siano giudicati insanabili, e che colla loro presenza possono produrre i medesimi inconvenienti di cui all'articolo precedente.

Art. 66. I tumori ghiandolari o d'altra natura cronici, le ulcere antiche sinuose e le cicatrici che possono riuscire di notevole impedimento ai liberi movimenti del collo.

Art. 67. La tisichezza laringea; l'aneurisma della carotide primitiva, e dei suoi principali rami.

CAPO SECONDO.

Malattie del petto.

Art. 68. La gobba piuttosto voluminosa, ed anche la piccola quando per la sua sede fosse d'incomodo al porto dello zaino; i deviamenti laterali considerevoli della colonna vertebrale ed i vizi di forma del casso toracico atti a sturbare le funzioni delle viscere entrostanti; il difetto d'ampiezza del torace tuttochè di forme armoniche.

Art. 69. La carie, la necrosi e le degenerazioni delle coste e dello sterno; le ulceri sinuose e fistolose croniche; le cicatrici ed i varii tumori del torace che sono d'impedimento alla libertà dei movimenti, e per la loro sede sono incompatibili con la vita militare.

Art. 70. La tisichezza ad ogni grado, ben caratterizzata ne'suoi principii e nella costituzione del soggetto; l'emottisia (sputo di sangue) ed il catarro cronico.

Art. 71. La palpitazione e l'asma da vizi organici del cuore e dell'apparato respiratorio (ipertrofia, aneurisma, insufficienza od ossificazione delle valvole del cuore, indurimento, epatizzazione, empiema polmonale, dilatazione dei bronchi, idropisia della pleura, ecc.).

CAPO TERZO.

Malattie dell'addomine e della pelvi.

Art. 72. La visibile deformità e le rilevanti deviazioni degli ossi della pelvi per vizio congenito od acquisito; la carie, la necrosi, la periostosi, l'osteosarcoma e tutte le altre malattie degli ossi della pelvi che recassero impedimento al servizio e che presumibilmente non fossero suscettibili di guarigione.

Art. 73. Le ulcere e le dermatosi croniche e di natura ribelle, le cicatrici irregolari, estese e profonde, con vistosa difficoltà dei movimenti o con riconosciuto disturbo nelle funzioni delle viscere addominali; gli ascessi freddi sintomatici, congestizi o non congestizi; tutti i tumori se, quale ne sia la natura, sono alquanto voluminosi e non altrimenti sanabili fuorchè con una operazione cruenta.

Art. 74. La flogosi cronica bene avverata d'uno o più visceri addominali; l'ostruzione antica generale o parziale dei medesimi o delle ghiandole mesenteriche con deterioramento della costituzione, l'itterizia abituale dipendente da vizio organico o da infiammazione cronica del fegato.

Art. 75. Il rigurgito abituale degli alimenti (ruminazione) associato ad evidente deperimento della persona; il vomito di sangue ricorrente (ematemesi); la diarrea e la dissenteria croniche comprovate in uno spedale.

Art. 76. Le emorroidi interne od esterne, voluminose ed abituali, massime se ulcerate; il flusso emorroidale periodico abbondante ed incurabile con stato irritativo flogistico permanente della parte inferiore dell'intestino retto.

Art. 77. Il prolasso abituale dell'intestino retto; l'incontinenza delle fecce, la fistola bene accertata ed il notevole e permanente ristringimento dell'ano e dell'intestino retto da vizio organico, ed anche lo spasmodico se associato alla così detta fessura dell'ano, o dipendente da qualsiasi altra causa inamovibile.

Art. 78. Le ernie manifeste d'ogni specie e gli sventramenti.

Art. 79. Il testicolo permanentemente contenuto nel canale inguinale, o la ben verificata incomoda e continua sua giacitura contro l'orifizio esterno del medesimo; l'assenza o l'atrofia d'ambi i testicoli con mancanza dei segni propri della virilità.

Art. 80. La raccolta voluminosa e cronica di siero entro la cavità vaginale del testicolo, od in una cisti del tessuto cellulare del funicolo spermatico, o nel sacco d'un'ernia (idrocele).

Art. 81. Il cirsocele (varicosità delle vene del cordone spermatico) ed il varicocele (varicosità delle vene dello scroto) molto estesi e nodosi, e voluminosi, nonchè tutte le gravi malattie organiche e croniche dello scroto e del testicolo.

Art. 82. La mancanza di considerevole porzione del pene, l'epispadia in tutti casi e l'ipospadia quando l'apertura innaturale dell'uretra ha la sua sede nelle due terze parti posteriori della porzione maneggevole del pene, oppure se, occupando la terza parte anteriore della testè detta porzione maneggevole del pene, l'emissione dell'orina non può aver luogo senza sozzura; le fistole uretrali e vescicali, lo scirro e l'ingrossamento morboso permanente della prostata.

Art. 83. L'iscuria abituale da vizio organico e l'enuresi; la stranguria, l'ematuria, la piuria; i calcoli delle vie orinarie; le renelle, quando tutte queste malattie sieno ben comprovate.

Art. 84. L'idropisia ascite da qualunque siasi causa ed il diabete.

Art. 85. Il foro ombellicale pervio per vizio congenito con uscita abituale dell'orina dal medesimo e la extrofia della vescica.

SEZIONE TERZA.

Malattie delle estremità.

Art. 86. La mancanza o la perdita dell'uso dell'ultima falange del dito pollice di una mano, o di due falangi del dito indice della mano destra, o dell'ultima falange di quattro diti di una mano o di un piede, o delle due ultime falangi di più diti della mano o del piede.

Art. 87. I diti aderenti e riuniti; i soprannumerari ed altre deformità quando impediscono, se nelle estremità superiori, il libero movimento della mano ed il maneggio delle armi e, se nelle estremità inferiori, il porto delle scarpe e le marcie.

Art. 88. Una delle estremità superiori od inferior atrofica o notevolmente più lunga, o più corta dell'altra, e la grande sproporzione degli arti con il tronco.

Art. 89. La spina ventosa, il fungo, l'osteosarcoma, la tubercolosi degli ossi, le periostosi e le esostosi considerevoli.

Art. 90. Le fistole delle articolazioni, la carie e la necrosi degli ossi, considerevoli e dipendenti da vizio costituzionale.

Art. 91. L'anchilosi compiuta e l'incompiuta da vizio organico, quando ha sede in una delle principali articolazioni; le fratture antiche non consolidate o mal riunite; le lussazioni delle principali articolazioni male ridotte, o non più riducibili, o veramente la grande facilità a queste ultime per lacerazione o per rilassamento dei legamenti e delle capsule articolari, ogniqualvolta tutte le preaccennate infermità siano di ostacolo all'adempimento del servizio.

Art. 92. La retrazione permanente ben verificata di uno o più tendini, o muscoli con lesioni della funzione d'un membro; la paralisia di un arto.

Art. 93. L'artrite cronica, qualunque ne sia la causa e reumatica o scrofolosa o traumatica e simili, già riuscita ad alcuni esiti organici, come idrartro, tumore bianco, ipertrofia, prodotti morbosi di nuova formazione nelle articolazioni, ecc.

Art. 94. La claudicazione evidente.

Art. 95. L'incurvatura notabile degli ossi lunghi; l'eccessiva convergenza o divergenza dei ginocchi e le deviazioni e la mala conformazione dei piedi, conosciuta con il nome di piede equino, varo, valgo, piede schiacciato, che è il maggior grado del piede piatto, con inclinazione al lato interno dell'articolazione tibio-tarsea bene evidente e pronunziata.

Art. 96. La lussazione irreducibile della prima o della seconda falange del dito grosso del piede, per cui una essendo sovrapposta all'altra od al primo osso del metatarso in posizione verticale o quasi verticale, l'uso delle scarpe cagionasse dolore nel disimpegno del servizio.

Art. 97. L'accavallamento d'un dito del piede, permanente, traversale o quasi traversale; le anchilosi delle giunture falango-falangee che danno luogo alla permanente conformazione del dito o diti così detti a martello; e tutte le altre deformità atte a rendere non solo malagevole, ma quasi impossibile l'uso delle scarpe di ordinanza e l'andatura.

Art. 98. La traspirazione cutanea abitualmente fetida e sopratutto quella dei piedi.

Art. 99. L'unghia incarnata, inveterata e non guaribile senza operazione cruenta.

Art. 100. Le dermatosi ulcerose e croniche; le ulceri ribelli e le maligne; i tumori se di rea natura qualunque ne sia il volume, le cisti e le cicatrici quando pel sito, estensione ed aderenze loro possono nuocere al libero movimento.

Art. 101. L'aneurisma, le varici estese, molteplici, voluminose e nodose.

Art. 102. L'edema cronico abituale delle estremità inferiori.

Art. 103. Le neuralgie croniche e refrattarie, segnatamente l'ischiatica ribelle, con sensibili indizi di dimagramento dell'arto in cui ha sede.

CLASSE SECONDA.

STATO DELLA COSTITUZIONE E MALATTIE COSTITUZIONALI.

Art. 104. La gracilità con poca evoluzione dei muscoli, vistoso dimagrimento e sopratutto con statura alta e fuori delle proporzioni ordinarie.

Art. 105. L'innaturale eccessiva obesità (polisarcia).

Art. 106. Lo stato di cachessia scorbutica, ghiandolosa od altra, bene deciso e riconosciuto insanabile.

Art. 107. L'abito scrofoloso torpido, manifesto per i suoi caratteri anatomici e per alcuni avanzi dei suoi atti morbosi locali.

Art. 108. La sifilide inveterata che ha profondamente alterata la costituzione per modo che più non possa chi n'è affetto acquistare mediante cura, sufficiente forza per sostenere il militare servizio.

Torino, il 7 dicembre 1864.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Guerra
A. PETITTI.

Il N. 2055 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il parere del Consiglio d'Ammiragliato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricato interinalmente del portafoglio della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I bastimenti che hanno meno di dieci cannoni e più di tre, salvo ordine contrario del Comando in Capo da cui dipendono, non faranno alcun saluto nei porti dello Stato, ma lo renderanno ogni qualvolta viene salutata la Bandiera nazionale, nel caso che non vi sia fortezza armata o nave dello Stato di maggior numero di cannoni che possa restituirlo.

Nei porti esteri però, le navi armate con meno di dieci cannoni ma con più di tre faranno tutti i saluti d'uso, quando non si trovi presente un bastimento da guerra italiano provveduto di un maggior numero di cannoni.

Art. 2. Tanto nei porti dello Stato quanto all'estero le navi di trasporto e quelle da guerra che hanno meno di 4 cannoni non faranno o renderanno alcun saluto, salvo gli ordini contrari che potrebbe impartire il Ministro della Marina per missioni speciali e casi eccezionali.

Art. 3. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 dicembre 1864.

VITTORIO EMANUELE

A. LA MARMORA.

Con Decreti Ministeriali delli 25 e 30 ottobre, 17, 18, 26 e 30 novembre ultimi scorsi, e 3, 4, 6, 10, 12, 13, dicembre corrente il Ministro della Pubblica Istruzione fece le seguenti nomine e disposizioni:

Angeleri Paolina, già sorvegliante delle allieve nel R. Conservatorio di musica di Milano, nominata ispettrice nello stesso Conservatorio;

Ceruti Maddalena, id., nominata id.;

Rota Edvige, id., id.;

Baroni Teresa, id., id.;

Vecchia San Gregorio Luigia, id., id.;

Gariboldi Giuseppa, già sorvegliante soprannumeraria id., nominata id.;

Gabbiati Maddalena, già sorvegliante degli abiti della casa id., nominata ispettrice e guardaroba id.;

Buscaglioni Carlo, già prof. di filosofia nel Collegio comunale di Demonte e quindi ispettore delle Scuole elementari, richiamato in attività e nominato reggente di filosofia nel R. Liceo del Carmine in Torino;

Tarra Francesco, già destinato alla cattedra di letteratura latina e greca nel Liceo di Aquila, restituito alla stessa cattedra nel Liceo ginnasiale di Reggio di Calabria colla qualità di reggente;

Rasconà Amato Giuseppe, prof. reggente di lingua francese nella R. Scuola tecnica di Catania, confermato in tale ufficio;

Destefani Giuseppe, prof. reggente di disegno nella Scuola tecnica di Catania, confermato id.;

Salerno Eugenio, nominato incaricato provvisorio per la calligrafia nella Scuola tecnica di Modica;

Ferrara Ciriaco, regio ispettore delle scuole primarie del circondario di Lecce, nominato pure incaricato dell'ispezione delle scuole del circondario di Brindisi;

Onori Sigismondo, nominato incaricato provvisorio per l'insegnamento del canto corale nella Scuola normale maschile di Ascoli;

Pampillonia Michele, incaricato per l'insegnamento provvisorio della matematica nella Scuola tecnica di Caltanissetta, confermato in tale ufficio;

Catalano Filippo, nominato incaricato provvisorio per l'insegnamento della computisteria nella Scuola tecnica di Nicosia;

Daviere Augusto, id. incaricato provv. dell'insegnamento della calligrafia e della computisteria nella Scuola tecnica di Noto;

Micale Pietro, incaricato d'insegnare provvisoriamente la calligrafia nella Scuola tecnica di Nicosia, traslocato in tale qualità presso la Scuola tecnica di Acireale;

Rossi Carlo, prof. di aritmetica, contabilità, geometria e dei principii di scienze naturali nella Scuola normale maschile d'Oneglia, nominato incaricato pure dell'insegnamento del disegno nella Scuola stessa;

Lavagg: dott. Luigi, incaricato dell'insegnamento della meccanica razionale nella R. Università di Parma, nominato prof. straordinario per l'insegnamento medesimo nella stessa Università;

Sanguineti can. Angelo, incaricato dell'insegnamento della letteratura greca e latina nella R. Università di Genova, nominato professore straordinario per l'insegnamento medesimo nella stessa Università;

Castelli Raffaele, incaricato provv. della 4.a classe nel Ginnasio di Mazzara, nominato incaricato provv. per la 3.a classe nel Ginnasio stesso;

Ramella can. Luigi, incaricato dell'insegnamento della filosofia della storia nella R. Università di Genova, nominato prof. straord per l'insegnamento medesimo nella stessa Università;

Macadino Vito, incaricato provv. della 5.a classe nel R. Ginnasio di Mazzara, nominato incaricato provv. di una delle due prime classi nello stesso Ginnasio;

Sandonnini Eugenio, prof. nel Liceo di Fermo, nominato prof. regg. di fisico-chimica nel R. Liceo di Lodi;

Bortone Pasquale, censore di disciplina presso il Convitto nazionale di Aquila, traslocato nella medesima qualità presso il Convitto nazionale di Lucera;

Cortese Giovanni Battista, censore di disciplina presso il Convitto nazionale di Campobasso, traslocato nella stessa qualità presso il Convitto nazionale di Sondrio;

Nisio Giuseppe, censore di disciplina presso il Convitto nazionale di Lucera, nominato id. presso il Convitto nazionale d'Aquila;

Charrel Pietro Luciano, nominato incaricato dell'insegnamento della lingua francese nella R. Scuola tecnica in via Bassano Porrone in Milano;

Giovannini Gaetano, nominato censore di disciplina presso il Convitto nazionale di Campobasso;

Masi abate Raimondo, regio ispettore delle scuole primarie nella provincia di Pisa, nominato incaricato pure della sotto-ispezione degli studi del circondario di Volterra;

Gagliardi dottor Gaetano, già prof. di filosofia dell'arte nel Collegio di San Salvatore in Palermo, nominato prof. reggente di storia e geografia nel Liceo ginnasiale di Reggio di Calabria;

Cucchi Abramo, prof. reggente di letteratura italiana nel R. Liceo di San Remo, confermato in tale uffizio;

Arrighi Carlo, reggente la carica di censore di disciplina nel Convitto nazionale di Teramo, trasferito in tale qualità presso il Collegio-Convitto Cicognini di Prato;

Cernuscoli nob. Giulio, prof. reggente di disegno nella R. Scuola tecnica di Portomaurizio, confermato pure incaricato dell'insegnamento della calligrafia nella Scuola stessa;

Vassallo Natale, incaricato dell'insegnamento delle nozioni di scienze naturali e di fisico-chimica nella R. Scuola tecnica di Portomaurizio, confermato in tale uffizio;

Straforello Girolamo, id. della computisteria id., confermato id.;

Giuliani Agostino, id. id. nella R. Scuola tecnica di Spezia, confermato id.;

Belloni Luigi, reggente di lingua francese id., confermato pure nell'incarico d'insegnare la calligrafia nella Scuola stessa;

Bonifacini Giovanni, incaricato dell'insegnamento della lingua italiana, storia e geografia al 1.o anno di corso della R. Scuola tecnica di Spezia, confermato in tale ufficio;

Pontremoli sac. Antonio, reggente di lingua italiana, storia e geografia al 2.o e 3.o anno di corso id., confermato pure nell'incarico della direzione della Scuola stessa;

De Juama dott. Virgilio, incaricato per l'insegnamento delle letterature comparate nell'Accademia scientifico-letteraria di Milano, confermato in tale uffizio;

Tamagni dott. Cesare, id. della letteratura latina id., confermato id.;

Pelagalli Francesco, nominato incaricato provvisorio per l'insegnamento della religione presso la Scuola normale femminile di Camerino;

Pagani Luigi, nominato incaricato delle incombenze di secondo macchinista nel Gabinetto di fisica tecnologica della R. Università di Pisa;

Quesada nob. Vittorio, nominato volontario distributore presso la Biblioteca della R. Università di Sassari.

Con RR. Decreti 4, 18 e 21 corrente dicembre S. M. si è degnata di nominare nell'Ordine Mauriziano:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, incaricato del Portafogli della Marina

Uffiziale

Questa cav. G. Carlo, console di Marina di 1.a classe;

Cavalieri

Fauché G. Batt., console di Marina di 1.a classe;

Durante Gioan Matteo, id. di 2.a id.

Sulla proposta del Ministro per l'Interno

Cavaliere

Soragni avvocato Agostino, sotto-prefetto del circondario di Termini.

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli

Uffiziale

Prielli cav. Defendente, consigliere di Corte d'appello in riposo;

Cavalieri

Rocco Nicola, vice-presidente della Corte d'appello di Napoli;

Viscardi Lodovico, id. id.;

Capuano Gabriele, consigliere id.;

Clavarria Gennaro, avvocato dei poveri id.;

Maffei Giuseppe, vice-presidente del tribunale circondariale in Napoli;

Filipponi Federico, notaio del Comune di Masserano;

Blasi sacerdote Domenico, di Amatrice.

Sulla proposta del Ministro della Guerra

Cavaliere

Giuria nobile Pietro, professore di letteratura italiana nella Regia Università di Genova.

Sulla proposta del Ministro per l'Istruzione Pubblica

Ufficiale

Pirondi Prospero, dottore in medicina e chirurgia;

Cavalieri

Zumaglini Antonio Maurizio, dottore in medicina e chirurgia;

Manfredi sacerdote Giuseppe, ispettore delle Scuole di circondario;

Ferrero sacerdote Francesco, professore nel Ginnasio di Mortara;

Isnardi professore Lazzaro, regio ispettore per gli studi primari;

Rapisardi Michele;

Cocchi prof. Francesco.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno S. M. ha fatto le seguenti disposizioni:

In seduta del 4 dicembre 1864

Petitti barone Giovanni Alberto, ufficiale di 2.a classe del soppresso Ministero dell'Interno in disponibilità, accettata la rinuncia data alla qualità d'impiegato in disponibilità.

In seduta dell'11 detto

Cerillo Eugenio, ufficiale di 1.a classe id., collocato a riposo dietro sua domanda.

Per Regio Decreto del 7 corrente mese Tomassini Antonio, commissario per le brigate delle guardie doganali in disponibilità, è stato collocato a riposo dietro sua domanda.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 11 e 19 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, istitutiva delle Casse dei depositi e dei prestiti;

Veduto il Regolamento approvato col R. Decreto del 25 agosto dello stesso anno, n. 1444;

Sentito il parere della Commissione di vigilanza,

Determina:

Art. 1. L'interesse da corrispondersi per le somme che si depositeranno a frutto nelle Casse dei depositi e dei prestiti dal 1.o gennaio a tutto il 31 dicembre dell'anno 1865 è fissato come segue:

a) Nella ragione del 4 1/2 per 0/0 per i depositi delle Casse di risparmio;

b) Nella ragione del 4 per 0/0 per i depositi di surrogazione militare, pei depositi di cauzione dei contabili, e pei depositi volontari dei privati e degli altri Corpi morali e pubblici stabilimenti, non che per le cauzioni degli impresari, affittuari e simili;

c) Nella ragione del 3 per 0/0 per tutti gli altri depositi.

Art. 2. L'interesse per le somme che le Casse daranno a prestito ai Corpi morali entro il periodo di tempo stabilito all'articolo precedente è fissato nella ragione del 5 1/2 per 0/0.

Gli amministratori delle Casse sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Torino, addì 28 dicembre 1864.

Il Ministro Q. SELLA.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO 29 *Dicembre*

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Circolare alle Camere di commercio ed arti del Regno sulla facoltà di sovraimporre tasse.

Torino, 27 dicembre 1864.

Colla promulgazione delle leggi per l'imposta sui redditi della ricchezza vennero abrogate le imposte denominate: *Tassa di patente, contributo arti e commercio,* e *tassa sui capitali in commercio,* già vigenti nelle Provincie Sarde, Lombarde e dell'Emilia.

I centesimi addizionali sovraimposti alle anzidette tasse erariali, costituenti l'unica sorgente di rendita per le Camere di commercio e d'arti di quelle Provincie, ora non possono essere altrimenti percetti, cessando d'essere in vigore le tasse principali a cui andavano aggiunti.

Per sostituirvi un altro provento, alcune Camere di

quella Provincie erano state sollecite d'interrogare lo scrivente circa alla possibilità di sovraimporre centesimi addizionali alla nuova tassa di ricchezza mobile, limitativamente ai redditi dipendenti dall'esercizio di arti utili e di commerci.

Ma il Consiglio di Stato, col suo autorevole avviso emesso in adunanza del 10 dicembre 1861, vi si è manifestato contrario.

Esclusa pertanto la istituzione di un'imposta accessoria, il miglior espediente che rimanga oggi a seguirsi, e che sembra anzi doversi preferibilmente adottare, è quello già in altre occasioni additato dallo scrivente, cioè l'istituzione di una tassa *propria* e *principale* sui commercianti ed artieri, proporzionata all'importanza dei traffici da essi esercitati, almeno sino a che non si possa pensare ad istituire una tassa speciale per la Camera, uniforme in tutto il Regno.

Le difficoltà che altra volta potevano ostare alla esatta e completa registrazione, e alla imparziale classificazione dei commercianti ed artieri, e che parvero insormontabili ad alcune Camere di commercio e d'arti, oggi possono dirsi interamente remosse.

Le entrate non fondiarie dichiarate dalle persone stesse che le posseggono, giusta l'obbligo loro imposto dalle leggi e dal regolamento del 14 luglio decorso, appurate e sceverate dagli altri redditi annuali non bancari, nè commerciali, nè industriali, nè marinareschi; offrono presentemente alle Camere di commercio e d'arti il mezzo facile e sicuro di ottenere esatti e completi i ruoli de'loro contribuenti.

E il Ministero delle Finanze, secondo gli accordi già intervenuti, non si rifiuta di dar visione dei ruoli sottoposti alla tassa di ricchezza mobile e di permetterne lo spoglio, purchè le Camere di commercio e d'arti, che ne abbiano mestieri, lascino dirigere nel lavoro i loro ufficiali, di ciò incombenzati, dall'agente demaniale delle tasse presso cui fossero inviati.

Di questa facoltà potranno valersi anche quelle Camere non appartenenti alle Provincie Sarde, Lombarde e dell'Emilia, a cui occorra di stabilire *ex integro* o di riformare il loro sistema d'imposte, come pure le altre, a cui piacesse o facesse d'uopo di rivedere, di confrontare e di rettificare i ruoli già compiuti del loro contribuenti.

Il sottoscritto non può chiudere la presente circolare senza prima essere tornato a raccomandare una volta di più a tutte le commerciali rappresentanze del Regno, di avere presente la condizione abbastanza grave dei contribuenti dello Stato e la conseguente necessità di ridurre le spese camerali nei limiti della più severa economia. Questa situazione, che oramai è apprezzata da tutte le rappresentanze municipali e provinciali e dallo Stato, dev'essere più particolarmente considerata dalle Camere di commercio e d'arti, nelle cui mani è confidato l'avvenire dell'industria nazionale.

Io non intendo con ciò di scemare le facoltà che hanno le Rappresentanze commerciali di formare il proprio bilancio; anzi, in tal rispetto, io le considero come moralmente libere e indipendenti, e non altrimenti tenute a rispondere del loro operato se non dinanzi ai loro elettori; ciò nulla di meno non ho creduto inopportuno questo nuovo cenno di raccomandazione nell'interesse dell'istituzione medesima.

Il Ministro L. TORELLI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Direzione Generale delle Poste.

Dal 1.o del prossimo gennaio la tassa delle lettere che si spediscono da un luogo all'altro dello Stato tanto per via di terra che per via di mare coi piroscafi postali è fissata come segue:

	Per quelle francate.	*Per quelle non francate.*
fino a 10 g. inclus.	L. 0 20	L. 0 30
da 10 a 20	» 0 40	» 0 60
da 20 a 30	» 0 60	» 0 90
da 30 a 40	» 0 80	» 1 20
da 40 a 50	» 1 00	» 1 50
da 50 a 100	» 1 20	» 1 80

Oltre 100 grammi si aggiungerà la tassa di 20 o di 30 centesimi di 50 in 50 grammi, secondochè si tratta di lettere che si vogliono spedire francate o non franche.

Nulla è innovato riguardo alla tassa delle lettere semplici dirette ai sott'uffiziali dell'Esercito e dell'Armata come a quelle che si distribuiscono nel distretto dell'ufficio d'importazione, rimanendo ferma la tassa di 10 centesimi per le prime se si affrancano e di 20 centesimi se non sono francate, e la tassa di 05 o 10 centesimi per le seconde secondochè si spediscono con o senza francatura.

Per la francatura delle lettere secondo la nuova tassa è instituito un francobollo da cent. 20, il quale sarà identico all'attuale da cent. 15 nel colore e nei fregi; mutata soltanto la leggenda indicante il valore.

Questo francobollo però non sarà messo in uso fino a tanto che non sia esaurita la provvista di quelli da centesimi 15 ora esistenti, sui quali verrà cancellata mediante apposita reimpressione con una sbarra di color bruno d'Italia l'indicazione dell'attuale loro valore e saranno scritte sugli angoli le parole c. 20.

Coloro i quali possedessero francobolli da cent. 15 potranno valersene per la francatura delle lettere semplici aggiungendo altro francobollo da cent. 05.

Sulle stampe di qualunque genere è assolutamente vietato di apporre qualsiasi cifra od indicazione a mano sia esternamente che entro i fogli. Sono solo ammesse la data e la firma sulle circolari, le correzioni sulle prove di stampa, e le poche parole di dedica o di omaggio che sogliono scrivere sui libri od opuscoli dai loro autori.

Non possono riunirsi sotto una sola fascia stampe periodiche ed altre non periodiche. In caso di trasgressione si tassano separatamente le une e le altre.

La tassa pel rilascio del vaglia dell'interno è fissata come segue:

fino a L. 20		cent. 20
da oltre » 20	fino a L. 40	» 40
» 40	» 60	» 60
» 60	» 100	» 80

Oltre lire 100 si aggiungeranno cent. 20 per ogni cinquanta lire o frazione di cinquanta lire.

Pel vaglia non eccedenti le L. 20 a favore dei sott'uffiziali e soldati dell'Esercito e dell'Armata si continuerà a riscuotere solamente la tassa di cent. 05.

Pei vaglia tratti sopra uffici italiani all'estero (Tunisi e Alessandria d'Egitto) o cambiati fra questi si riscuoterà una tassa doppia di quella sopra indicata.

Pei vaglia telegrafici si paga:

a) La tassa proporzionale comune a tutti;

b) Una tassa fissa di cent. 20;

c) La tassa per l'invio di un telegramma semplice.

I vaglia non sono pagabili che dall'uffizio sul quale sono tratti e dietro avviso dell'uffizio di origine, fatta eccezione soltanto per quelli diretti ai militari.

Viene sospeso il pagamento dei vaglia presentati da una stessa persona in numero maggiore di 10, e di quelli presentati agli uffizi succursali delle grandi città.

La sospensione però non può durare che il tempo necessario a ricercare o procurarsi gli avvisi, al più 24 ore.

I vaglia per l'interno sono validi per due mesi oltre quello dell'emissione. Trascorso questo termine non possono più pagarsi, ma debbono essere rinnovati per per cura della Direzione Generale delle Poste mediante il pagamento di 10 centesimi.

La rinnovazione non ha luogo se non sono trascorsi tre mesi oltre quello dell'emissione.

Torino, addì 22 dicembre 1861.

Le Direzioni dei Giornali sono pregate di riprodurre il presente avviso.

FATTI DIVERSI

BENEFICENZA. — Ci viene da buona sorgente che S. M. ha mandato alla Direzione del Ricovero di Mendicità e degli Asili Infantili la somma di lire diecimila per essere ripartita nelle proporzioni che si crederà opportuno fra quei due stabilimenti.

NOTIZIE TEATRALI. — La prima rappresentazione del *Barbiere di Siviglia*, interpretato dalla rinomata signora *Barbara Marchisio* che avrà a compagni i signori Giannini, Ghiesi, Manfredi e Marini, avrà luogo definitivamente domani sera sabato al *Vittorio Emanuele*. Il teatro sarà illuminato a giorno; e la signora Marchisio eseguirà all'atto 2.o il gran rondò con tema e variazioni dell'opera la *Cenerentola*.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 30 DICEMBRE 1864

La Camera dei deputati è convocata per giovedì 5 del 1865 al tocco.

Ordine del giorno.

1. Rinnovamento degli uffici.
2. Interpellanza del deputato Bellazzi al Ministro dell'Interno intorno ai detenuti nelle carceri civili del castello di Milano.

Discussione dei progetti di legge:

3. Spesa straordinaria sul bilancio 1864 del Ministero della Pubblica Istruzione per l'Istituto clinico e le Scuole anatomiche dell'Università di Napoli.
4. Affrancamento del Tavoliere di Puglia.

DIARIO

Esclusa dal nuovo Zollverein fatto dalla Prussia in conseguenza del trattato francese l'Austria non aveva altro mezzo di stare commercialmente unita all'Alemagna che i trattati particolari coi singoli Stati. Appigliatasi di necessità a quest'unico mezzo intavolava il 23 corrente negoziati a Berlino colla Prussia. A questi negoziati ai quali prendono parte la Baviera e la Sassonia è base e programma uno degli articoli del trattato del 28 giugno 1863 concernente la prolungazione dello Zollverein. Quell'articolo è concepito così: « Siccome il trattato di commercio conchiuso il 19 febbraio 1853 fra la Prussia e l'Austria, e al quale sottoscrissero gli altri Stati contraenti, spirerà il 31 dicembre 1865, le Potenze segnatarie del trattato del 28 giugno 1863 considerano come debito comune il mantenere e lo svolgere le relazioni stabilite da questa convenzione in modo corrispondente alle loro relazioni intime coll'Austria e agl'interessi del commercio fra l'Austria e lo Zollverein. » Ma i giornali e le lettere di Berlino non ebbero mai e non hanno fede alcuna di buon esito intorno a queste trattative. Se tuttavia, dice una corrispondenza, come alcuni temono, dovesse conchiudersi un trattato portante una clausola qualunque relativa all'unione doganale, le Camere di Prussia avrebbero il dritto e il dovere di cancellare tal clausola e lo farebbero. Se l'Austria ha davvero intenzione di conchiudere un trattato, finirà per adottarlo con o senza la clausola indicata. Ma questa clausola, lo ripetiamo, è inaccettabile pel paese.

A proposito di questi negoziati non saranno affatto fuor di luogo i seguenti cenni sugli introiti fatti dallo Zollverein nei tre primi trimestri del cadente anno. L'entrata totale pel detto periodo fu di 66 milioni di lire in cifre rotonde, con un soprappiù di 5 milioni in confronto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le spese di riscossione furono di 8,600,000 lire. Gli Stati dell'unione doganale hanno dunque a spartire la somma di 57,400,000 lire così: 30 milioni per la Prussia, 7 milioni 1/2 per la Baviera, 3 milioni per la Sassonia, 5 per l'Annover e 11 1/2 per gli altri Stati tutti insieme. Ai 30 milioni della Prussia sono da aggiungere i 20 milioni ch'essa ricava dall'imposta sull'acquavite, per la quale imposta alcuni Stati soltanto della Confederazione costituirono un'unione doganale fuori dallo Zollverein propriamente detto, quantunque dipendente riguardo ai dritti di riscossione. I vini e i tabacchi diedero inoltre alla Prussia, sotto le stesse condizioni dell'acquarzente, 7 milioni di lire. Or pensano alcuni che la Prussia sotto il regime del trattato fatto colla Francia raddoppierà fino dai primi anni del nuovo esercizio questi 57 milioni di rendita doganale sua propria senza aumento alcuno nei dritti di riscossione perchè il contrabbando sarà distrutto dalla diminuzione delle tariffe.

Ricordano i lettori la recente proposta di due consiglieri conservatori del Municipio di Berlino di revocare la risoluzione del 18 giugno 1864 colla quale il Consiglio doveva da quella data in poi astenersi da ogni sorta d'indirizzi al Re. Il Consiglio comunale adottò il 22 corrente con 54 contro 26 voti una risoluzione presentatale dalla sua Commissione in questi termini: 1. Il Consiglio, dolente di essere impedito dai rescritti del ministro dell'interno di far pervenire, secondo l'usanza invalsa, indirizzi e deputazioni a S. M. il Re, si riserva di fare in tempo opportuno pratiche convenienti per poter rivolgere a S. M., nella via consacrata dalla tradizione, la preghiera d'essere ascoltato in modo diretto per mezzo di sue deputazioni e di suoi indirizzi, senza esserne impedito dall'esame preliminare o dalla proibizione delle autorità amministrative; 2. La proposta dei consiglieri Vollgold e Scütze (di revocare la decisione del 18 giugno 1864) ha fine nella presente risoluzione. Il Consiglio addivenne dopo viva discussione a questa sentenza indottovi specialmente da questo motivo che cioè la costituzione prussiana guarentisce il dritto di petizione così alle corporazioni come ai particolari.

Con rescritto del 1.o dicembre corrente al Senato dirigente l'Imperatore Alessandro ha sancito un nuovo regolamento scolastico. Questo regolamento che dovrà essere applicato cominciando dal prossimo anno 1865 nei circondari scolastici di Pietroborgo, Mosca, Kasan, Kharkof, Odessa, Kief, Vilna e in Siberia porta che il ministro dell'istruzione pubblica è autorizzato a riordinare i ginnasi e i proginnasi esistenti in ginnasi e in proginnasi classici o politecnici secondo i bisogni dei luoghi. Quanto alle spese che i nuovi istituti di educazione richiederanno più grosse che in passato, il ministro dell'istruzione s'intenderà con quello delle finanze e presenterà poi le sue proposte all'Imperatore.

La lunga e grossa guerra degli Stati Uniti è mantenuta con enormi spese. Il signor Fessenden, segretario alle finanze di Washington stima nella sua relazione a 2 milioni di dollari 1/4 le spese quotidiane mentre le entrate quotidiane non danno che 1 milione 1/2. Per sopperire a sì grave disavanzo propone egli dunque fra altri provvedimenti alle Camere federali: 1. l'istituzione di una tassa di 1/2 0/0 sui prodotti e sulle merci di consumo interno stimato di 11 miliardi; 2. modificazione dell'imposta sui sigari con tassa sopra il valore; 3. modificazione dell'imposta sui tabacchi con tassa sul valore della foglia; 4. abrogazione del trattato di reciprocità col Canadà e introduzione di diritti d'entrata sui carboni di quel paese e repressione vigorosa del contrabbando sulla frontiera settentrionale. (Su questa clausola un telegramma reca anzi che la Camera dei rappresentanti ha già deliberato di notificare all'Inghilterra l'abrogazione di detto trattato); 5. imposta sui petrolii crudi da 2 a 3 cents per gallone e diminuzione di tassa sui petrolii raffinati; 6. aumento dell'imposta sui ferri e specialmente sulle guide per le strade ferrate le quali dovranno pagare la tassa di 1 dollaro 1/2 per tonnellata; 7. finalmente modificazione dell'imposta sui beni fondiari mettendovi la tassa sul prodotto e non sul valore.

La città di Pechino celebrò il 28 ottobre una gran festa per ringraziare il Cielo della vinta insurrezione. Quel giorno l'imperatore Tchung-Tche si recò accompagnato dalla Imperatrice madre a fare le sue divozioni nel gran tempio del Dragone, e tornato a palazzo fece decreti per ricompensare largamente dell'opera loro il principe Kong, i membri della famiglia imperiale e i ministri, e per differire o affrettare, a grado dei condannati, l'esecuzione delle sentenze capitali. L'Imperatore decise inoltre di dare in Nankin alle principali Potenze europee territorii nella guisa stessa che già ne possiedono a Shang-hai.

Il 10 dello stesso mese fu sottoscritto a Tien-Tsin fra la China e la Spagna un trattato di amicizia e di commercio, che dà a S. M. Cattolica il dritto di accreditare un agente diplomatico presso quell'Imperatore. La missione spagnuola non potrà però risiedere a Pechino officialmente che dopo tre anni da questo trattato. Il Governo spagnuolo apre dal suo canto i porti delle Isole Filippine senza restrizione alcuna alle giunche cinesi, le quali non avranno più a pagare altri dritti da quelli ai quali sono obbligate le navi e le merci della nazione la più favorita.

Nella sera di ieri, alle ore 9, è mancato ai vivi in questa città l'onorevolissimo commendatore Giuseppe Ferrigni de Pisone, Vice-presidente del Senato del Regno ed avvocato generale presso la Corte di Cassazione di Napoli.

Le rare qualità d'ingegno e di cuore che adornavano l'illustre trapassato, la moltiplice di lui dottrina, i servigi eminenti che rese nelle cariche più distinte, fanno della perdita di lui un lutto pubblico che sarà come lutto domestico sentito da quanti ebbero l'onore e la ventura di vivere nell'intimità di lui e d'apprezzarne l'indole candida e franca, la semplicità antica e quell'amore di tutte le cose nobili e grandi, che in ogni condizione di fortuna lo fece caro all'universale e fortificò in lui la fede nei gloriosi destini d'Italia.

I funerali del commend. Ferrigni seguiranno domani, sabato, alle ore 3 pom. Il ritrovo sarà alla casa del defunto, in via Carlo Alberto, n. 23.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 29 *dicembre*.

Chiusura della Borsa.

Fondi Francesi 3 0/0 (chiusura)	— 66 05
Id. Id. 4 1/2 0/0	— 93 70
Consolidati Inglesi	— 89 5/8
Consolidato italiano 5 0/0 contanti	— 66 20
Id. Id. Id. in liquidazione	— 66 45
Fine prossimo	— 66 85
(Valori diversi)	
Azioni del Credito mobiliare francese	— 955
Id. Id. Id. italiano	— 438
Id. Id. Id. spagnuolo	— 618
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	— 318
Id. Id. Lombardo-Venete	— 513
Id. Id. Austriache	— 445
Id. Id. Romane	— 276
Obbligazioni	— 223

Londra, 29 *dicembre*.

Notizie ufficiali di Calcutta del 12 corrente recano essere stata presa dagl'insorti la fortezza di Dalimkote nel Boutan. Gl'Inglesi perdettero 2 ufficiali e 50 soldati.

Berlino, 29 *dicembre*.

Secondo notizie di Pietroborgo il principe di Gortschakoff starebbe per dare le sue dimissioni e gli succederebbe il barone di Budberg. Il generale Milutine sostituirebbe il ministro dell'interno il quale sarebbe nominato ambasciatore a Parigi.

Parigi, 29 *dicembre*.

Dal *Moniteur*:

Situazione della Banca. — Aumento portafoglio 34 1/2; anticipazioni 1 1/3; biglietti 4 3/4; tesoro 19; conti particolari 15; diminuzione numerario 4.

Costantinopoli, 28 *dicembre*.

Fu pubblicata una legge severissima sulla stampa.

L'inviato tunisino lascia Costantinopoli.

La Porta ha conceduto la costruzione di una strada ferrata da Giaffa a Gerusalemme.

Parigi, 30 *dicembre*.

Limayrac nel *Constitutionnel* dice che l'Enciclica del Papa ha per risultato di attristare le coscienze dei cattolici, di far rallegrare i nemici della Chiesa e quindi di accrescere le difficoltà della missione che la Francia si è assunta e che prosegue nell'interesse della Santa Sede.

Londra, 30 *dicembre*.

Il bilancio della Banca constata un aumento nel portafoglio e una diminuzione nella riserva dei biglietti in cassa.

Liverpool, 30 *dicembre*.

Dicesi che la nave ammiraglia spagnuola sia colata a fondo nelle isole di Chinchas.

Il Congresso peruviano sta discutendo la questione se debba dichiarare la guerra alla Spagna.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

30 dicembre 1864 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 p. 0/0 C. d. m. in c. 66 53 50 45 35 40 corso legale 66 40, in liq. 66 40 30 30 35 35 40 pel 31 xbre.

Consolidato 5 0/0. Piccola rendita da 50 a 200 c. d. m. in c. 66 60 50 50 55 — corso leg. 66 55 C. d. m. in liq. 66 90 90 95 95 67 67 67 67 67 pel 31 gennaio.

Fondi privati.

Banca Nazionale C. d. g. p. in l. 1370 pel 31 xbre C. d. m. in liq. 1400 pel 31 xbre 1410 pel 31 gennaio.

Credito mobiliare italiano. 400 versate C. d. g. p. in c. 435.

C. d. m. in liq. 448 450 450 450 pel 31 gennaio.

BORSA DI NAPOLI — 29 Dicembre 1864.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0/0, aperta a 65 95 chiusa a 65 90 Id. 3 per 0/0, aperta a 43 chiusa a 43.

BORSA DI PARIGI 29 Dicembre 1864.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

		giorno precedente			
Consolidati Inglesi	L.	89 6/8		89 5/8	
3 0/0 Francese	»	65 50		66	»
5 0/0 Italiano	»	65 35		66 40	
Certificati del nuovo prestito	»	»	»	»	»
Az. del credito mobiliare Ital.	»	427	»	438	»
Id. Francese liq.	»	936	»	958	»
Azioni delle ferrovie					
Vittorio Emanuele	»	315	»	317	»
Lombarde	»	511	»	515	»
Romane	»	263	»	275	»

G. FAVALE gerente.

SOCIETÀ GENERALE
DELLE STRADE FERRATE ROMANE

Introiti dal 18 al 24 Novembre 1864

Totale degli introiti sulle sezioni { 1864 . . . . L. 132,831 08; 1863 . . . . » 146,607 54

Differenza in meno per il 1864 L. 13,776 46

Secondo il dettaglio seguente :

LINEA DA CIVITAVECCHIA A ROMA E NAPOLI

Lunghezza esercitata nel { 1864 . . . . . . 348 chilometri; 1863 . . . . . . 348 id.

Viaggiatori . . . . L. 46,201 13
Bagagli, merci . . . { Grande velocità . 7,889 26; Piccola velocità . 15,603 55
Introito totale L. 69,693 96

Settimana corrispondente del 1863

Viaggiatori . . . . L. 46,560 77
Bagagli, merci . . . { Grande velocità . 10,303 56; Piccola velocità . 20,910 60
Introito totale » 77,774 93

Differenza in meno per il 1864 L. 8,080 97

LINEA DA BOLOGNA AD ANCONA E DIRAMAZIONE DI RAVENNA

Lunghezza esercitata nel { 1864 . . . . . . 246 chilometri; 1863 . . . . . . 246 id.

Viaggiatori . . . . L. 37,575 10
Bagagli, merci . . . { Grande velocità 7,846 27; Piccola velocità 17,715 75
Introito totale L. 63,137 12

Settimana corrispondente del 1863

Viaggiatori . . . . L. 40,968 88
Bagagli, merci . . . { Grande velocità . 6 199 26; Piccola velocità . 21,664 47
Introito totale L. 68,832 61

Differenza in meno per il 1864 L. 5,695 49

Introito dal 1.o Gennaio al 24 Novembre 1864.

Linea da Civitavecchia a Roma e Napoli 3,706,229 16
Linea da Bologna ad Ancona e diramaz. di Ravenna 3,201,270 99
Totale L. 6,907,500 15

Periodo corrispondente del 1863

Linea da Civitavecchia a Roma e Napoli 3,294,811 44
Linea da Bologna ad Ancona e diramaz. di Ravenna 3,024,155 77
Totale L. 6,318,967 21

6128 Differenza in più per il 1864 L. 588,532 94

Società
DELLE MINIERE DI MONTEVECCHIO

Si fa noto a tutti i possessori dei titoli tanto contribuenti provvisorii come di godimento della Società delle miniere di Montevecchio che dal giorno 31 corrente in poi si distribuiranno tutte le azioni definitive.

Si avverte pure anche che nel giorno 16 gennaio p. v., alle ore 6 pomerid., nella sede della Società, piazza Marini, numero 1, avrà luogo l'assemblea generale per cui restano invitati tutti i socii ad intervenirvi.

Genova, 23 dicembre 1864.

Il gerente al nome sociale
6169 Firmato Carlo Valle e Comp.

Compagnia Anonima d' Assicurazione
A PREMIO FISSO
CONTRO I DANNI DEGL' INCENDI E DELLO SCOPPIO DEL GAS
Autorizzata da S. M.

I signori azionisti sono avvertiti che a partire dal giorno di mercoledì 4 prossimo gennaio, mediante presentazione del loro certificato di azione, saranno loro pagate L. 15 per ogni azione, ammontare degli interessi pel 1864.

N. B. I pagamenti saranno fatti dalla Cassa della Compagnia dalle ore 1 alle 4 pomeridiane, via S. Filippo, palazzo del Principe della Cisterna, n. 12.

Torino, 30 dicembre 1864.

L' Agente centrale
6183 E. CHARENCE.

LA SOCIETA'
del canone gabellario della città di Torino pegli esercizii 1860, 1861 e 1862

Avvisa tutti gli esercenti cui spettano ancora quote di riparto degli utili, di presentarsi per ritirarle fra tutto il 15 gennaio 1865 all'ufficio della predetta Società, in via dell'Ippodromo, in un locale del teatro Vittorio Emanuele; passato tale termine non si fa più luogo al pagamento a mente dell'art. 32 degli statuti della predetta Società.

La Commissione per la revisione della contabilità.
6033

DIFFIDAMENTO

Trono Vola Giuseppe di Brosso (Ivrea), avvisa il pubblico che egli non riconoscerà qualsiasi debito che fosse per contrarre la propria moglie Catterina Garavetto evasasi dalla casa del marito. 5882

6037 INCANTO

All'udienza che sarà tenuta dal tribunale del circondario di Mondovì il 20 p. v. gennaio, ore 12 meridiane, avrà luogo l'incanto e successivo deliberamento degli stabili posti in subasta ad instanza della signora Manzo Giovanna, vedova Boffa, qual tutrice del figlio Boffa Giuseppe Stefano, ed a pregiudicio del sig. Badino Pietro Paolo, di Mondovì, in conformità al prescritto della sentenza dello stesso tribunale del 16 novembre ultimo scorso.

Detti stabili, posti in territorio di Mondovì, e consistenti in due corpi di cascina, si esporranno all'incanto in due lotti sul prezzo il primo di L. 5465, ed il secondo di L. 2210, e sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nel relativo bando venale del 16 corrente mese, autentico Sordi segretario, di cui offresi comunicazione nell'ufficio del procuratore sottoscritto.

Mondovì, 19 dicembre 1864.

Boneili sost. Sciolla.

VENDITA VOLONTARIA
DI STABILI
posti sul territorio di Cavallermaggiore

ESTRATTO DI BANDO

Alli 26 prossimo gennaio 1865, ore 9 del mattino, nell'ufficio di giudicatura di Cavallermaggiore e nella sala delle pubbliche udienze, nanti del segretario mandamentale sottoscritto, appositamente delegato, si procederà alla vendita volontaria, per pubblici incanti, in n. 9 distinti lotti, d'un caseggiato rustico e di terreni prativi, a campo e bosco, con marcitoio pel canape, sito il tutto nel concentrico e sul territorio di Cavallermaggiore, della complessiva superficie di ettari 9, 43, 55 circa (giornate 27 circa), di pertinenza delli signori Domenico, Carlo, Angelo, Carolina e Teresa fratelli e sorelle Bonamico fu avv. Pietro, domiciliati in Torino, rappresentati, perchè minori, dalla loro madre e tutrice signora Bertolino Anna, vedova Bonamico. La vendita seguirà al prezzo e condizioni specificate nel bando venale 14 volgente mese. Sono depositate e visibili, in tutte le ore d'ufficio presso il segretario procedente, li titoli e carte tutte riflettenti tal pratica, come altresì li documenti che dimostrano li masserizii, locazioni ed affittamenti da cui sono vincolati li beni cadenti in vendita, non che la nota della rendita loro.

Cavallermaggiore, 20 dicembre 1864.

6052 Caus. Dogliotti segr.

DA AFFITTARE *al presente*

APPARTAMENTO signorile di 14 camere con varii soppalchi, vista a mezzodì, sulla piazza, con tre entrate.

Via Milano, num. 2, piano nobile. 5291

AVIS

Par ordonnance rendue le 27 du courant, M. Chianea François, juge près le tribunal de l'arrondissement d'Aoste, a de nouveau convoqué par devant lui pour le lundi 16 janvier prochain, à 9 heures du matin, dans la salle d'audience de ce tribunal les créanciers de la faillite de la Société de Panification d'Aoste.

Cette réunion aura pour but de nommer des syndics définitifs à la dite faillite, en remplacement des MM. Donnet Louis et Cristiani Léandre, démissionnaires.

Aoste, le 28 décembre 1864.

6184 P. Beauregard greff.

6172 NOTIFICANZA DI SENTENZA.

Con atto in data d'oggi 28 dicembre 1864 dell'usciere Gaspare Campana, addetto al tribunale del circondario di Novara, in conformità del prescritto dagli articoli 538, 61 e 62 della procedura civile, si è notificata agli eredi del defunto marchese don Pantaleone Costa di Beauregard, compadrone della roggia Mora, già domiciliato in Chambéry, la sentenza del prelodato tribunale del circondario di Novara, in data 7 settembre u. s., emanata nella causa ivi vertente e promossa dai coutenti della roggia Peltrenga contro li condomini della roggia Mora, colla quale si mandò a questi ultimi di deliberare in merito all'attrice domanda.

Novara, 28 dicembre 1864.

Luini Luigi p. c.

6165 SOCIETA'

Con scrittura del 20 ottobre ultimo scorso depositata alla segreteria del tribunale di commercio, si è costituita società in nome collettivo fra li signori Giovanni Battista e Serafino fu Gio. Francesco Vercellone, Benedetto di Gio Batt. Vercellone ed Angelo Suant fu cav. Pietro, per la fabbricazione e vendita di pannilana in Torino e Sordevolo, colla firma Gio. Batt. Vercellone e figli, comune a tutti i socii.

La sede della società si fissò in Sordevolo e la durata è di anni 8 principiandi col 1 gennaio prossimo 1865 e che termineranno con tutto dicembre 1872.

Torino, 28 dicembre 1864.

6026 SUBASTAZIONE.

Con sentenza 25 novembre scorso, il tribunale del circondario d'Alba, sull'instanza della ragion di negozio fratelli Jona corrente in Canale, autorizzò in odio dell'eredità giacente di Borra Gerolamo fu Giovanni di Neive, rappresentata dal curatore deputatole causidico capo Giorgio Boeri, la subasta in sei lotti degli stabili situati sul territorio di Neive, e fissò per l'incanto l'udienza del 7 prossimo febbraio, ore 9 di mattina.

Alba, 17 dicembre 1864.

Sansoldo sost. Corino p. c.

6138 SUBASTAZIONE

Barbero Luigi fu Benedetto, domiciliato a S. Martino d'Asti, con sentenze di questo tribunale 11 e 25 scorso novembre, ottenne autorizzata a danno di Chiapino Giovanni fu Giuseppe, residente in Alba, e sua madre Merlo Teresa, vedova Chiapino, residente a Castagnito, debitori, e dei terzi possessori Cassinelli Gius. fu Giacomo, Isnardi Gioanni fu Tommaso, Rolando Giuseppe fu Francesco, Cassinelli Giuseppe e Michele fu Felice, Isnardi Giovanni fu Giuseppe, domiciliati a Castagnito, Marchiandi Carlo fu Francesco, residente a Torino, Cassinelli Giovanni e Francesco fu Giacomo, residenti a Magliano d'Alba, il Seminario d'Asti, Sottero Domenico fu Vincenzo e Cavallero Gioanni fu Bartolomeo, residenti a Guarene, la subasta in 8 lotti dei beni descritti nel bando venale 20 corrente, posti sui territorii di Castagnito e Guarene, consistenti in prati, campi e vigne, e l'usufrutto d'una casa e beni annessi, e fissata per l'incanto l'udienza del 27 gennaio prossimo, ore 9 antimerid.

Alba, 21 dicembre 1864.

Rolando sost. Sorba.

ESTRATTO DI NOTIFICANZA.

Per atto dell'usciere Giacomo Fiorio in data 27 cadente mese, venne sull'instanza della ragion di Banca corrente in questa città sotto la firma Geisser, Monnet e Comp., intimata a senso dell'art. 61 del codice di proc. civ., alli signori Giovanni Carmignani e Carlo Casini, già domiciliati in Torino ora d'incerti domicilio, residenza e dimora, copia della sentenza in data 16 stesso mese resa dal tribunale del circondario di questa città, colla quale vennero i medesimi condannati al solidario pagamento a favore della ragione di Banca sudetta della somma di L. 1234 cent. 50, cogli interessi e spese.

Torino, 28 dicembre 1864.

6160 Cerutti sost. Belli p. c.

6189 AUMENTO DI SESTO.

Nel giudicio di subastazione promosso da Rosa Maria Clotilde Bortolino fu avv. Francesco, autorizzata giudicialmente a stare in giudicio, nativa di Verrez e residente in Vercelli, contro Paolo Trabucco fu Luigi di lei marito, domiciliato in Cuorgnè, emanò sentenza il 22 cadente dicembre del tribunale del circondario d'Ivrea colla quale gli infrascritti stabili situati sul territorio di Valperga, stati subastati in sette distinti lotti, furono deliberati come segue, cioè:

Il lotto 1, regione Viabella, fabbrica di are 1, cent. 45, posto in vendita sul prezzo di L. 50 e deliberato a Luigi Enrietto pel prezzo di L. 210.

Il lotto 2, stessa regione Viabella, alteno di are 25, cent. 28, pari a tavole 66, piedi 6, sul prezzo di L. 510 e deliberato allo stesso Luigi Enrietto per il prezzo di L. 720.

Il lotto 3, stessa regione, campo di are 17, cent. 86, pari a tavole 47, sul prezzo di L. 260 e deliberato a Giuseppe Savio pel prezzo di L. 300.

Il lotto 4, regione Borello, alteno di are 7, cent. 74, pari a tavole 19, sul prezzo di L. 160 e deliberato al prete don Domenico Bertoldi per il prezzo di L. 320.

Il lotto 5, regione Giarole, prato di are 30, cent. 78, pari a tavole 81, sul prezzo di L. 460 e deliberato allo stesso prete Bertoldi, pel prezzo di L. 830.

Il lotto 6, regione Campo Rotondo, alteno di are 51, cent. 19, pari a tavole 134, sul prezzo di L. 500, e deliberato al suddetto prete don Bertoldi per il prezzo di L. 1350.

Il lotto 7, stessa regione, detto il Gerbido, alteno di are 3, cent 61, sul prezzo di L. 20, e deliberato pure al prete Bertoldi per il prezzo di L. 60.

Il termine utile per l'aumento del sesto va a scadere con tutto il giorno 6 dell'entrante mese di gennaio.

Ivrea, 23 dicembre 1864.

C Chierighino segr.

6177 NOTIFICAZIONE DI SENTENZA

Con atto dell'usciere Oberti in data 21 dicembre cadente, sull'instanza del sig. Carlo Polif, albergatore in Torino, venne notificata, a mente dell'art. 61 del cod. di proc. civ., alle signore Corinna Deluigi e Daria Cialdini, vedova Nanni, la sentenza del giudice della sezione Dora di questa città, colla quale vennero condannate al pagamento a favore dell'instante di L. 241 60, interessi e spese.

Torino, 28 dicembre 1864.

Regis sost. Migliassi.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.